

COMUNE DI ZONE(BS)

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente per l'anno 2017

gi. Li

Premesso che:

- In data 22 giugno 2017 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Zone per l'annualità economica 2017.
- Il revisore unico dei conti in data 27/06/2017 prot. 2015 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 del d.lgs. 165/2001), in coerenza con le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 56 in data 04/07/17 ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.

Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2017, presso la sede del Comune di Zone, Via Monte Guglielmo, n. 42, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Zone, le parti negoziali composte da:

La Delegazione di parte pubblica, composta da:

ELISA CHIARI– segretario comunale, Presidente, _____

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:


MAURO SCARONI –CISL-FPS _____

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. //

Sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2017.

SOMMARIO

TITOLO I DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE	4
ART 1 PREMESSA.....	4
ART. 2 DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO.....	4
ART. 3 BANCA DELLE ORE	4
ART. 4 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI TURNO.....	5
ART. 5 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO.....	6
ART. 6 RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	6
ART. 7 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.	7
ART. 8 RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ	8
ART. 9 RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RESPONSABILITÀ.....	9
ART. 10 RISORSE DESTINATE A COMPENSARE LE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (PROGETTI OBIETTIVO).....	11
ART. 11 PERFORMANCE COLLETTIVA.....	12
ART. 12 RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI ODI RISULTATI DEL PERSONALE.....	12
ART. 13 DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA.....	14
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 14 RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ	17
ART. 15 DISPOSIZIONE FINALE	17
ALLEGATO A INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	18
ART. 1 AMMONTARE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/1/2004.....	18
ALLEGATO B DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	21



TITOLO I
Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Art 1
Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito con determinazione n. 49 del 6 giugno 2017, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le Parti accertano che non sono previste riduzioni del personale in servizio nel corso del 2017.
3. Il presente titolo ha efficacia con decorrenza 1 gennaio 2017.

Art. 2
Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario costituito con determinazione n. 15 del 7 marzo 2017 ai sensi dell'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro in € 3.000,00 comprensivo di oneri riflessi;
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario per le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (p. e. ISTAT e Ministero Interno per elezioni).
3. In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Art. 3
Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, tutte le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o necessità personali e familiari.

4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. I Responsabili di Servizio sono tenuti ad individuare i giorni di riposo settimanale del personale dipendente della struttura nel caso di mancata fruizione nei termini ordinari.

Art. 4

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
 - a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:
 - b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
 - c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
 - d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	TOTALE		

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08



come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 5

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente;
- b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.

2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
	Attività di operatore ecologico e necroforo	1	€ 360,00
	TOTALE		€ 360,00

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 6

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;

- d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.

3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta.

4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	n. addetti	Somma prevista
Operatore ecologico per nettezza urbana, ghiaccio e neve, tumulazioni e altri eventi straordinari	1	€ 743,64
TOTALE	1	€ 743,64

5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 7

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.

3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda**, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti.

4. L'indennità di disagio è cumulabile con altre indennità purché correlate a condizioni o causali formalmente diverse secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate** le seguenti:

	Attività professionale svolta	n. addetti
A	Attività prestata nel giorno di festività infrasettimanali in relazione a particolari esigenze di servizio disposte dall'Amministrazione	
B	Attività prestata nei giorni feriali al di fuori dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze di servizio disposte dall'Amministrazione	1

6. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad un importo annuo lordo di:

	Attività professionale svolta	Importo stimato annuo
A	Rientro in servizio non programmato nei giorni festivi	Euro 15,00
B	Rientro in servizio non programmato nei giorni feriali	Euro 10,00

Art. 8

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.

2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
a) Responsabilità di Servizio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti per tutte i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/1990.	
b) Responsabilità di Servizio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti per almeno i compiti di cui alle lettere a), b) e d) previsti dall'art. 6 della legge 241/1990.	€ 1.000,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili.

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.

6. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista
b)	Responsabilità di Servizio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti per almeno i compiti di cui alle lettere a), b) e d) previsti dall'art. 6 della legge 241/1990.	D	1	€ 1.000,00
	TOTALE			€ 1.000,00

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

10. Le indennità sono corrisposte dalla data del provvedimento di nomina del responsabile di procedimento.

Art. 9

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità anche per il personale dell'area vigilanza

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le particolari responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato

dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella del precedente articolo nella misura massima di € 300 annuali.

2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
a) Ufficiale di anagrafe e Stato Civile	€ 300,00
b) Responsabile ufficio tributi	€ 300,00

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per particolari responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

4. L'attribuzione dell'indennità è annuale.

5. L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6. In applicazione del D.lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

7. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipo	Descrizione responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale	C	1	€ 300,00
b)	Responsabile ufficio tributi	C	1	€ 300,00
	TOTALE			€ 600,00

8. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008, che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

9. L'art. 29 comma 8 del CCNL 14/09/2000 prevede che: Negli enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione organizzativa in base alla disciplina prevista dall'art.11 del CCNL del 31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale posizione economica fruita all'interno della progressione economica orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla disciplina del

comma 5 dello stesso articolo. Le risorse destinate al personale in questione per il 2017 sono le seguenti:

Dipendente	Indennità
a) Agente polizia locale categoria C – Unico agente in servizio	€ 207,40,

Art. 10

Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale (progetti obiettivo)

1. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 40 comma 3 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. La performance organizzativa può essere migliorata attraverso la definizione di obiettivi di gruppo/settore da realizzare mediante progetti particolarmente rilevanti che riguardano:
 - a) ristrutturazione sostanziale di uno o più servizi al fine di raggiungere rilevanti miglioramenti di standard di efficacia e/o efficienza: gli obiettivi di efficacia vanno analiticamente individuati nel progetto, gli obiettivi di efficienza vanno adeguatamente rendicontati in termini economici nel progetto;
 - b) introduzione di nuovi servizi utilizzando personale già in servizio eventualmente posto in mobilità interna;
 - c) introduzione di consistenti nuove procedure di semplificazione amministrativa, di nuove rilevanti innovazioni informatiche-telematiche, anche per effetto di introduzione di rilevanti miglioramenti tecnologici;
 - d) il servizio svolto da un ufficio con sensibile carenza di organico rispetto al personale in servizio nell'anno precedente a condizione che siano garantiti i servizi e le prestazioni già erogate, il rispetto delle normali scadenze e non si formino arretrati;
3. I progetti obiettivo sono definiti dalla Giunta nel piano della performance e sono assegnati ai dipendenti con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. I progetti obiettivo sono riportati nell'allegato B
4. La liquidazione delle risorse assegnate è disposta sulla base dell'apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi di PEG e Piano della performance in termini di prestazioni e risultati.
5. Il valutatore ha l'obbligo di comunicare preventivamente le prestazioni attese e di illustrare e motivare ad ogni membro del proprio gruppo – lavoro, la valutazione attribuita.
6. I responsabili di servizio in accordo con il responsabile delle risorse umane entro il mese di marzo verificano il grado di raggiungimento degli progetti – obiettivo tenendo conto dell'impegno individuale



e dell'apporto al merito di gruppo determinando così la quota di risorse da ripartire in modo proporzionale.

7. L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo entro il mese di aprile dell'anno 2016.

8. In caso di parziale raggiungimento degli obiettivi le risorse del fondo saranno ridotte proporzionalmente e quelle non spese potranno essere riutilizzate nell'anno successivo solo se finalizzate ad identici o analoghi obiettivi, qualora d'interesse dell'Amministrazione ed in ogni caso proporzionalmente all'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi previsto.

9. Le risorse decurtate in applicazione del comma precedente costituiscono economie di bilancio per l'amministrazione ai sensi della citata disposizione di legge.

10. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.

11. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale sono per il corrente anno pari a € 1.400,00.

12. Le suddette risorse saranno liquidate nei limiti del rispetto della spesa di personale.

Art. 11

Performance collettiva

1. La metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 84 del 23/11/2011.

2. La performance collettiva viene liquidata sulla base di una scheda di valutazione che tiene conto del comportamento e dei risultati attesi, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance;

3. Le risorse destinate alla produttività collettiva sono pari a € 2.194,31 e saranno liquidate a consuntivo entro il mese di aprile 2017, nei limiti del rispetto della spesa di personale.

Art. 12

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale

1. L'art.2, comma 3 del d.lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".

Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto.

Infatti l'art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale.

2. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate agli incentivi per funzioni tecniche, agli accertamenti di contrasto all'evasione ICI, all'avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 2.1.2004 in modo forfetario riportando l'analogo importo previsto per il 2010, perché a seguito del parere Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16, del 2009 le stesse non vengono computate nel calcolo delle spese del personale, e quindi non incidono sulla disciplina di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 che dispone che: "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

1. La Corte dei Conti sezione autonomie, con deliberazione 7/2017, con riguardo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si è espressa come segue: *Per quanto già esposto, va affermato che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Nel caso di specie, non si ravvisano poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (nella richiamata delibera n. 51/2011), per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente in quanto essi non vanno a remunerare "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili" acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A., come risulta anche dal chiaro disposto dell'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Giungendo ad affermare: Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); le parti, non condividendo l'interpretazione del Magistrato contabile, in primo luogo per la non omogeneità dei parametri messi a confronto, concordano di sospendere lo stanziamento e la conseguente erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in attesa di un'interpretazione autentica o*

di indicazioni ulteriori e più chiare. La questione sarà oggetto di confronto entro la fine del mese di settembre.

DIPENDENTE	ANNO	OPERA	IMPORTO	FUNZIONE	%	INCENTIVO
1	2016	Illuminazione pubblica via Dazze	€ 54.000,02	TUTTE	90%	€ 864,00
		Chiosco piramidi	€ 31.745,97	TUTTE	90%	€ 507,94
Tetto 2016						€ 1.234,74

3. Le risorse destinate che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale saranno quindi determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e corrispondono a quelle effettivamente utilizzate per le finalità che le specifiche disposizioni di legge prevedono secondo la disciplina di cui all'allegato B del presente CCDI che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le risorse previste nel presente contratto sono:

Tipo	Descrizione	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Incentivi per funzioni tecniche	D	1	
b)	Incentivi recupero evasione ICI			
	TOTALE			

Le risorse non utilizzate sull'anno in corso potranno essere riportate sull'anno successivo.

Art. 13

Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria.

1. Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell'ambito della categoria prevede che:
 - a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 1. per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 2. per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
 3. per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 4. per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
 - b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
 - c) con l'art. 34, comma 5, del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
 - d) la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 per ogni categoria del personale e in particolare:

- per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell'ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
 - per i passaggi alla 2^a posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
 - per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
 - diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
 - iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
5. Posto, inoltre, che la disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente.
 6. Posto, infine, che le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (solo per gli enti con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.
 7. Le parti convengono che i criteri di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche sono specificati in allegato al presente accordo.
 8. Le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo per il salario accessorio dell'anno successivo dando la precedenza al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.



9. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del presente articolo sono destinate con riferimento all'anno 2017 le seguenti risorse:

€ 0,00

TITOLO II
Disposizioni finali

Art. 14

Ripartizione del fondodestinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, risulta, pertanto, per l'anno 2017 ripartito come da prospetto allegato A.
2. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati
4. Eventuali voci di costituzione del fondo contestate dalla Corte dei Conti, a seguito dell'esame di cui all'art. 67, commi 8 e seguenti del DL 112/2008 convertito nella L.133/2008, sono poste in diminuzione del fondo del 2010 e seguenti.

Art. 15

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. La presente ipotesi di contratto sarà inviata al revisore unico per il rilascio del certificato di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 del D.lgs. 165/2001), in coerenza con le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. Successivamente sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale che autorizzerà la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.
4. In attesa della definizione del contratto decentrato per l'anno 2017, le parti concordano di destinare e liquidare le voci relative ai seguenti istituti, se ne permangono i presupposti, nei medesimi importi risultanti dall'allegato A del presente accordo:
 - a) indennità di rischio
 - b) indennità di disagio
 - c) indennità di comparto



ALLEGATO A
Individuazione delle risorse decentrate

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle parti, è stato costituito con determinazione del Responsabile del personale, n. 49 del 6 giugno 2017;
2. Tale fondo risulta, pertanto, costituito:
 - a) alle risorse aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità** come determinate nell'anno 2003 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
 - b) In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
 - c) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di **eventualità o di variabilità** derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
 - d) dalle risorse **non utilizzate o non attribuite** del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).
 - e) Dalle risorse per nuovi servizi e processi di riorganizzazione, ai sensi dell'art. 15 comma 5, CCNL 1/4/1999, per un importo di € 1.400,00.

RIF. CONTRATTUALE	VOCI	Anno 2017	Anno 2016
art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004	unico importo consolidato anno 2003	13.410,95	13.410,95
art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999	correlato ad un incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00	0,00
art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001	recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dopo il 2003 (le risorse per le cessazioni dal 2000 al 2003 sono già inserite nell'unico importo consolidato)		
dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09	rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali	0,00	0,00
art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001	risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi	0,00	0,00

art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999	incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario		
art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999	incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (solo per le quote dopo il 2003)	0,00	0,00
art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004	0,62% monte salari 2001	977,58	977,58
art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004	0,50% monte salari 2001	788,37	788,37
art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004 (solo per alte professionalità)	0,20% monte salari 2001	0,00	0,00
art. 4, c. 1 CCNL 9/05/2006	0,5% monte salari 2003	619,90	619,90
art. 8, c. 2 CCNL 11/04/2008	0,6% monte salari 2005	850,13	850,13
EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, trasferimento di personale a seguito decentramento funzioni, salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative in Enti senza dirigenza, ecc.)			
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014)			
TOTALE PARTE STABILE		16.646,93	16.646,93
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	Anno 2017	Anno 2016
art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999	Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (contratti sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione)	0,00	0,00
art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999	Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (contratti sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni)	0,00	0,00
art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	0,00	0,00
art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al		

	18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014)- incentivi funzioni tecniche dal 19 aprile 2016		
art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	0,00	0,00
art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997		
art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003	0,00	0,00
art. 54 CCNL 14/09/2000	Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art.54 del CCNL 14/09/2000)	0,00	0,00
art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999	eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari	663,31	90,81
art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione a cui sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio	1.400,00	1.400,00
art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999	Art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999 - 1,2 % monte salari anno 1997 (incremento max. contrattabile)	1.700,00	1.700,00
art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999	economie anni precedenti	0,00	0,00
TOTALE PARTE VARIABILE		3.763,31	3.190,81
TOTALE PARTE STABILE		16.646,93	16.646,93
TOTALE PARTE VARIABILE		3.763,31	3.190,81
TOTALE COSTITUZIONE FONDO		20.410,24	19.837,74
TOTALE FONDO ESCLUSE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		19.746,93	19.746,93
Risparmi su disciplina straordinari			
PARTE NON DISTRIBUITA PO UT		-1.238,80	-1.238,80
		19.171,44	18.598,94

ALLEGATO B
Destinazione delle risorse decentrate

Destinazione fondo a seguito di contrattazione integrativa per l'anno 2017			
DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA			
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	Anno 2017	Anno 2016
art. 33 CCNL 22/01/2004	Indennità di comparto	2.734,08	2.734,08
art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999	Progressioni orizzontali +LED (storiche)	9.932,05	6.306,05
art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999	Nuove progressioni anno in esame		3.626,00
art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999	riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999		-
art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000	personale educativo asili nido		-
art. 6 CCNL 5/10/2001	personale scolastico		-
art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999	retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative (in enti con dirigenti) - storiche		-
art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999	retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative (in enti con dirigenti) - contrattate dal C.I. annuale di riferimento		-
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA		12.666,13	12.666,13
DESTINAZIONE VINCOLATA PER ESPLETAMENTO SERVIZI			
RIF. CONTRATTUALE	VOCI		Anno 2016
art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999	indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (contrattate dal C.I. annuale di riferimento)	1.103,64	360,00
art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999	indennità di disagio (contrattate dal C.I. annuale di riferimento)		951,00
art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità specifiche responsabilità cat. B, C, D (contrattate dal C.I. annuale di riferimento)	1.000,00	1.000,00

art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000	Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (contrattate dal C.I. annuale di riferimento)	600,00	600,00
art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000	Indennità responsabilità personale vigilanza (Enti senza cat. D)	207,40	
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA PER ESPLETAMENTO SERVIZI		2.911,04	2.911,00
DESTINAZIONE PER FINALITÀ VALUTABILI			
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	Anno 2017	Anno 2016
art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999	compensi produttività collettiva	2.194,27	1.621,81
art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999	compensi produttività individuale	1.400,00	1.400,00
art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999	indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (contrattate dal C.I. annuale di riferimento) SE FINANZIATE CON L'ART. 15, COMMA 5, CCNL 1/04/1999 SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI DELL'ARAN		
art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (contrattate dal C.I. annuale di riferimento) SE FINANZIATE CON L'ART. 15, COMMA 5, CCNL 1/04/1999 SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI DELL'ARAN		
art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999	incentivi previsti da disposizioni di legge - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT		
art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999	incentivi previsti da disposizioni di legge - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014) - compensi art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999	incentivi previsti da disposizioni di legge - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000		-
art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999	incentivi previsti da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997		
art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999	incentivi previsti da disposizioni di legge - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003		-
TOTALE DESTINAZIONE PER FINALITÀ VALUTABILI		3.594,27	3.021,81
	TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DAL CDC	6.505,31	5.932,81
TOTALE DESTINAZIONE FONDO		19.171,44	18.598,94
RIEPILOGO		COSTITUZIONE	COSTITUZIONE
RISORSE STABILI		16.646,93	16.646,93
RISORSE VARIABILI		3.763,31	3.190,81
		-1.238,80	-1.238,80
TOTALE		19.171,44	18.598,94

I compensi per la produttività individuale sono finalizzati agli obiettivi previsti nel piano della performance:

1. Vicini al cittadino: apertura sportello € 900,00
2. Strade sicure – rimozione ghiaccio e neve € 600,00

Zone, lì, 18 luglio 2017
Letto, confermato sottoscritto

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

ELISA CHIARI – segretario comunale



I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI COMPARTO:

MAURO SCARONI – RAPPRESENTANTE OO.SS. CISL-FP

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Mauro Scaroni", written over a horizontal line.

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U.